CAMERA DEI DEPUTATI N. 1076-B

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati VEDOVATO, SEGNI, GONELLA, BETTIOL GIUSEPPE, TOSATO, RESTA e VISCHIA

APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE E BELLE ARTI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 25 febbraio 1955

MODIFICATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 26 ottobre 1955 *(Stampato n. 976)*

Elevamento a lire 10.000.000 del contributo annuale a favore dell'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 30 ottobre 1955

TESTO

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

L'assegno ordinario annuale corrisposto dallo Stato all'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento sui fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica struzione, di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1680, viene elevato a lire 10.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.

ART. 2.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 sarà provveduto per l'esercizio 1954-55, con prelevamento di uguale importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria con-

TESTO

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

L'assegno ordinario annuale corrisposto dallo Stato all'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento sui fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1680, viene elevato a lire 10 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56.

ART. 2.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 sarà provveduto per l'esercizio 1955-56, con nota di variazione da gravare sul bilancio del Ministero del tesoro.

cernente la gestione dei prodotti industriali e commerciali di importazione.

Detto importo sarà fatto affluire ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1954-55.

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

Soppresso.